

## INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Gentile Dipendente,

a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 dicembre 2021), tutti i lavoratori del settore privato per accedere ai luoghi di lavoro sono tenuti a possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021);

### COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE

La certificazione verde viene rilasciata a seguito di:

- **vaccinazione.**
- **guarigione dal virus.**
- **un test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo. In questo caso, il certificato ha una validità di sole 48 ore, per cui è necessario ripeterlo con la medesima cadenza.**

### A CHI ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE

La certificazione verde ai fini del suo accesso sul posto di lavoro DEVE essere SEMPRE esibita al datore di lavoro, o ad altro soggetto incaricato, in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa.

La verifica mediante scansione del QR code è l'unica modalità prevista per il controllo di validità della sua certificazione verde.

Non esistono, ad oggi, modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione della vaccinazione o del tampone).

### CHI È ESENTATO DALL'OBBLIGO DI POSSEDERE LA CERTIFICAZIONE VERDE

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass **non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021).

**Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione, che verrà controllata mediante la presa visione della stessa.**

Ai sensi della Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021, **la certificazione di esenzione anti SARS-CoV-2 contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato** (nome, cognome, data di nascita); **ii) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105"; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.**

Ai sensi della circolare Min. salute, 25 settembre 2021, non è necessario un nuovo rilascio delle certificazioni di esenzione già emesse con scadenza fissata al 30 settembre 2021

### SANZIONI PREVISTE DAL D.L. n. 127/21

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e/o non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi.

**La legge sanziona altresì il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.**

In particolare, **il lavoratore viene considerato "assente ingiustificato"** (per quel giorno e per i giorni indicati nell'eventuale sua comunicazione) **e non viene retribuito se:**

- **comunica, prima di presentarsi al lavoro, di non avere il green pass** (per quel giorno ed eventualmente per giorni successivi);

- si presenta senza green pass valido all'ingresso del luogo di lavoro o non lo esibisce;

In questi casi, il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, non percepirà alcuna retribuzione (non potendo rendere la prestazione lavorativa in assenza della certificazione verde valida) ma ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

In caso di controllo successivo all'ingresso del lavoratore all'interno del luogo di lavoro, se il lavoratore non è in possesso e/o non esibisce un green pass valido, quest'ultimo è passibile di una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, che verrà irrogata dal Prefetto al quale l'azienda sarà tenuta a trasmettere i dati dell'autore della trasgressione.

La predetta violazione comporterà anche la perdita della retribuzione per la giornata in cui il lavoratore è stato travato senza valida certificazione e fino a quando non produrrà un certificato valido.

Tale violazione, da ultimo, potrà dar luogo all'attivazione di una procedura disciplinare da parte dell'azienda in quanto il lavoratore ha contravenuto all'obbligo di accedere sul posto di lavoro munito della certificazione in corso di validità.

## PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

La procedura per la verifica del possesso della certificazione verde (o di valida documentazione sanitaria ai fini dell'esenzione) verranno effettuate secondo la Procedura disponibile e da Lei consultabile sia sulla bacheca aziendale, presente nei ns. locali di Roma, Via Tiburtina 1072, sia sull'area dedicata del ns. sito intranet.

La invitiamo a prenderne visione e ad attenervisi alle indicazioni in essa contenute.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO, COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'azienda.

**Per organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività produttive, quindi, Lei è tenuto a comunicare settimanalmente al Suo responsabile a mezzo *WhatsApp* e/o sms eventuali periodi nei quali non sarà in possesso del green pass in modo da poter consentire una tempestiva riorganizzazione dei servizi in sua temporanea sostituzione in quanto momentaneamente sprovvisto della certificazione.**

La facoltà dell'azienda di richiedere tale collaborazione e cooperazione da parte sua è prevista dall'art. 9 *octies* del D.L. n. 52 del 2021, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 139 dell'8 ottobre 2021, oltre che dai generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

L'Azienda, pertanto, presumerà **che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in possesso della certificazione verde COVID-19**, che sarà comunque controllata secondo le modalità indicate nella Procedura.

L'azienda si riserva di valutare, ai fini disciplinari, il comportamento di coloro che, pur non avendo comunicato il mancato possesso della certificazione verde necessaria per accedere sul luogo di lavoro, in adempimento del generale obbligo di correttezza e collaborazione, saranno trovati privi della stessa durante l'esecuzione dei controlli, anche a campione.